

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1714-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(NENNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(TANASSI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(COLOMBO VITTORINO)

alla Presidenza il 7 luglio 1969

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale
sul caffè 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968

Presentata alla Presidenza il 10 dicembre 1969

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge oggi in esame prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968. Non sembra azzardato dire che l'esame si presenta come una ripetizione, in quanto l'accordo attuale ricalca quasi pedissequa-

mente quello stipulato nel 1962 e che venne dall'Italia ratificato, nella passata legislatura, con legge 20 dicembre 1965, n. 1522.

Le poche differenze riscontrabili fra i testi dei due accordi derivano, da un lato, dalla evidente soppressione di quelle misure transitorie che solo nel primo avevano una ragione

d'essere, e, dall'altro, dalla necessità, individuata proprio a seguito dell'acquisita esperienza, di perfezionare e meglio chiarire alcune delle disposizioni per renderle più funzionali e di aggiungerne altre ormai divenute attuali.

L'accordo del 1968, nato come l'altro nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, vuole essere considerato, secondo definizione contenuta nel suo stesso articolo 72, come la continuazione dell'accordo del 1962. Esso mira a disciplinare il mercato mondiale del caffè, dalla esportazione del quale dipendono, per il loro sviluppo economico e sociale, molti paesi produttori, e, nello stesso tempo, a garantire ai paesi importatori un flusso continuo del prodotto secondo le rispettive necessità, senza squilibri fra produzione e consumo, senza dannosi accumuli di *stocks* ed anormali fluttuazioni di prezzi; mira, in altre parole, a creare quella stabilizzazione delle componenti di mercato che torna a tutto vantaggio sia della produzione che del consumo. Va sottolineato, inoltre, come contribuendo a valorizzare le risorse produttive di paesi la cui economia si basa fundamentalmente sulla esportazione del caffè, si riesce a favorire il maggior impegno delle forze di lavoro ed a rendere possibili salari più equi.

Composto di 72 articoli, raggruppati in 20 capitoli, e di tre Annessi, l'accordo dopo il preambolo, dedica i suoi primi sei articoli agli obiettivi, alle definizioni dei termini in esso usati, ai membri dell'Organizzazione ed alla partecipazione e condizioni di questa.

Seguono, dal 7° al 26°, una serie di articoli che riguardano l'Organizzazione internazionale del caffè creata dall'accordo del 1962, la cui esistenza continua per assicurare l'applicazione dell'accordo; gli organi di cui l'Organizzazione dispone per l'esercizio delle sue funzioni; i poteri di ciascuno di questi; l'elezione alle varie cariche; il voto; i privilegi e le immunità; le disposizioni finanziarie con le quote e le modalità di versamento.

Mentre per quanto riguarda il Consiglio internazionale del caffè che è l'autorità suprema dell'Organizzazione, l'accordo riproduce pressoché in modo identico il testo del precedente, si hanno alcune piccole variazioni nella composizione del Comitato esecutivo, dove siederanno 8 membri esportatori ed 8 importatori (anziché 7 e 7) e nelle sue competenze.

Anche i privilegi e le immunità sono stati, rispetto al testo del 1962 che ne faceva brevissimo cenno, meglio e più dettagliatamente specificati.

Con l'articolo 27, si passa alla regolamentazione delle esportazioni, che è prevalentemente basata sul sistema dei contingenti di base. Vale a dire che, ad ogni paese produttore, viene assegnata una quota di esportazione di base, calcolata in funzione della sua produzione esportabile.

Le quote annuali vengono ripartite trimestralmente ed ogni paese esportatore è vincolato a non superare, per il primo trimestre o per il cumulo di due o tre trimestri dello stesso anno, rispettivamente il 30, 60 od 80 per cento del contingente annuo assegnatogli, mentre l'*optimum* sarebbe che ogni quota trimestrale si aggirasse sul 25 per cento di quella annua.

L'inosservanza delle norme fissate comporta, naturalmente, sanzioni maggiori o minori a seconda della recidività.

Non vengono conteggiate nei contingenti le esportazioni rivolte verso i cosiddetti nuovi mercati, elencati nell'annesso B, trattandosi di correnti limitate verso paesi a debole consumo *pro-capite*.

L'accordo non dimentica poi di regolamentare anche i casi di quote di esportazione che risultino inferiori ai contingenti fissati.

Poiché è fondamentale per l'accordo riuscire a creare l'equilibrio del mercato, è evidente che anche per i paesi importatori, ad esso aderenti, siano previsti degli impegni che li vincolano ad approvvigionarsi prevalentemente dai paesi produttori membri dell'accordo; ad accettare solo caffè accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato « ICO » di riesportazione; a non importare caffè destinato ai mercati nuovi o da questi proveniente.

L'industria di trasformazione del caffè verde ha posto il problema della discriminazione che nascerebbe dalla sua esportazione a condizioni di favore. L'accordo, pertanto, stabilisce, sull'argomento, che nessun paese membro possa applicare, nel corso delle proprie esportazioni di caffè verso un altro paese membro, misure che costituiscano un trattamento preferenziale del caffè trasformato rispetto al caffè verde.

È evidente che, per la riuscita di un accordo basato sul sistema dei contingenti, occorre un preciso controllo e della produzione e del consumo. L'articolo 48 elenca appunto una serie di impegni che a tal fine vincolano sia i paesi produttori che quelli consumatori.

D'altro canto, per ovviare al rischio di danno per il paese produttore, insito nella limitazione della produzione stessa, si istituisce, con l'articolo 54, un fondo che mira a favo-

rire la diversificazione agricola consentendo interventi con assistenza tecnica e finanziaria, e che prende appunto il nome di Fondo di diversificazione dell'organizzazione internazionale del caffè.

Seguono gli articoli sull'informazione, gli studi, la propaganda; le misure attinenti alle eventuali dispute ed ai reclami; e, da ultimo, le norme relative alla firma, alla ratifica, all'entrata in vigore, alla durata, nonché all'eventuale ritiro dall'accordo.

Esaminato il disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione di questo accordo, che com-

porta il solo onere annuo di lire 18.000.000 per partecipazione alle spese dell'organizzazione, tenuto anche conto che la non ancora avvenuta ratifica ha portato come conseguenza che l'Italia non abbia potuto ottemperare — unico paese insieme alla Repubblica di Haiti — al pagamento del contributo annuo a favore dell'organizzazione internazionale del caffè, sì che la delegazione italiana è stata esclusa dal diritto di voto, la Commissione affari esteri ha dato la sua approvazione.

VEDOVATO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sul caffè 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 62 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

All'onere di lire 18.000.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1969, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

ART. 3.

Identico.

Identico.